

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 17 maggio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 96 del 2.5.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL CALC. CAVANI EDINSON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LECCE/NAPOLI DELL'8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 182 del 10.5.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Edinson Cavani, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma 17 maggio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete